

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge n. 131 del 5 giugno 2003, stipulata tra la Regione Emilia-Romagna, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e la Conferenza Regione- Autonomie locali dell'Emilia- Romagna in data 27 marzo 2007;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Comunità Montana dell'Appennino Faentino;

VISTO il parere espresso dall' Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 21 del 2 ottobre 2007 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

UDITO nella Camera di Consiglio il relatore consigliere Carlo Coscioni;

RITENUTO in fatto:

Il Presidente della Comunità montana dell'Appennino Faentino ha chiesto il parere della Sezione sulla possibilità di assumere un geologo, già vincitore di concorso presso la Comunità Montana, la quale presenta un posto resosi vacante nella dotazione organica dal 1 luglio 2005; assunzione non perfezionata a causa della vigenza del comma 98 dell'art. 1 della legge 311/2004, dei commi da 198 a 206 dell'art.1 della legge 266/2006 e del comma 8 dell'art. 5 del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, secondo il quale devono intendersi per cessazioni quelle derivanti da estinzioni del rapporto di lavoro, con esclusione del processo di mobilità. In alternativa, la Comunità chiede se sussiste la possibilità di stabilizzare il vincitore del suddetto concorso che possiede tutti i requisiti di cui al comma 558 dell'art. 1 delle legge n.266/2006.

La Comunità, dopo aver illustrato tutte le iniziative adottate per far fronte alle esigenze di assunzioni di personale a seguito del conferimento, da parte della Regione, di funzioni

inerenti la gestione tecnico- amministrativa del vincolo idrico-geologico, rappresenta che sia la stabilizzazione che l'assunzione sarebbero consentite da una lettura dinamica delle disposizioni intervenute a disciplinare la materia. Per rafforzare il proprio ragionamento invoca una delibera della Sezione regionale per la Lombardia (del. n.31 del 19/7/2007) secondo la quale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità non sarebbe vietato accedere alla cosiddetta "stabilizzazione" del personale non dirigenziale, secondo le modalità di cui al comma 558 dell'art. 1 della legge n.266/2006. Per quanto riguarda l'assunzione diretta, la Comunità ritiene che la nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 (comma 562 dell'art. 1) avrebbe sostituito il D.P.C.M. 15/2/2006 e, quindi, l'unico vincolo da rispettare sarebbe solo quello finanziario. Per quanto poi riguarda la mobilità, si osserva che la stessa è stata progressivamente assimilata dal legislatore alle regole privatistiche e che essa, quindi, può essere considerata alla stregua di una cessazione dal rapporto di lavoro.

Sulla richiesta del parere in oggetto è stata promossa un'indagine di coordinamento.

CONSIDERATO in diritto:

L'art.7 della legge n.131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituite, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La giurisprudenza delle Sezioni regionali ha ritenuto l'ammissibilità per i pareri inoltrati direttamente dagli Enti locali, laddove, come in Emilia-Romagna, non sia stato ancora istituito il Consiglio delle Autonomie locali.

Nel caso di specie, tuttavia, il parere è stato proposto da una Comunità Montana, ente non indicato nel citato art. 7 della legge n.131.

Sul punto la giurisprudenza delle Sezioni regionali è divisa.

Da una parte vi è chi (in particolare Sez.Molise- delib.n.3/2005; Sez. Basilicata- delib. N.5/2005 ed anche Coordinamento delle Sezioni regionali) si è pronunciato per

l'inammissibilità dei pareri proposti dalla Comunità Montane, ritenendo l'elencazione degli Enti contenuta nell'art. legge n. 131 tassativa; dall'altra vi è chi (Sez.reg. Sardegna- del.n.4/2006; Sez.reg. Campania- del. n.4/2007), con argomentazioni più articolate, propende per la loro ammissibilità.

In particolare la Sezione della Sardegna, partendo dal presupposto che le Comunità montane sono comprese tra gli Enti locali dall'art. 2 del TUEL n.267/2000 e che esse soggiacciono interamente ai principi ed alle regole del sistema di contabilità pubblica, configurato in concreto dall'obbligo alla regolare gestione finanziaria ed all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, ritiene che *"non sarebbe agevole motivare l'esclusione delle Comunità dal novero dei soggetti ammessi a richiedere pareri, escludendo, di fatto, unioni di comuni dalla opportunità di avvalersi dell'attività consultiva della Sezione del controllo"*.

La Sezione regionale per la Campania, a sua volta, richiamando la delibera della sezione regionale per la Sardegna, ha aggiunto ulteriori argomentazioni per dimostrare la legittimazione delle Comunità montane ad accedere alla funzione consultiva della Corte dei Conti.

Alle Comunità montane, rileva la Sezione campana, è affidato l'esercizio, oltre che di funzioni proprie, anche di funzioni dei Comuni che la costituiscono. Le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno assoggettato gli Enti montani agli obblighi discendenti dal Patto di stabilità interno. In relazione al predetto Patto, le Comunità soggiacciono all'obbligo della regolare gestione finanziaria nonché di una attività amministrativa efficiente al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio. Esse, poi, sono soggette agli stessi controlli ed agli stessi adempimenti, nei confronti della Corte dei Conti, cui sono sottoposti gli altri Enti locali. Pertanto, anche la Sezione campana propende per l'ammissibilità dei pareri proposti dalle Comunità montane.

Le risposte pervenute in sede di indagine preliminare hanno peraltro fatto emergere un orientamento negativo. Sia l'Ufficio del Coordinamento delle Sezioni regionali, che la Sezione regionale della Liguria e quella del Trentino-Alto Adige, hanno espresso molti dubbi, optando per la tassatività dell'elencazione di cui all'art.7 della legge n.131/2003.

Alla luce di tali orientamenti divergenti, la Sezione ritiene che trattandosi di questione di massima di interesse generale sulla stessa debba pronunciarsi l'adunanza plenaria della Sezione delle Autonomie cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, la funzione di coordinamento dell'attività delle Sezioni regionali di controllo.

P. Q. M.

sospende la pronuncia e rimette gli atti alla Sezione delle Autonomie affinché, ai sensi dell'art.1, lett.b) della deliberazione delle Sezioni Riunite n.2/2003, risolva la questione di massima relativa all'ammissibilità dei pareri proposti dalle Comunità montane.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Sezione delle Autonomie.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 11 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE

f.to (Mario Donno)

IL RELATORE

f.to (Carlo Coscioni)

Depositata in segreteria in data 11 ottobre 2007

Il Direttore di segreteria

f.to (dr.ssa Rossella Broccoli)

